

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Rel.

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 2319/2023 proposto da:

A.A. +Altri Omessi, tutti in proprio e nella qualità di eredi di B.B., rappresentati e difesi dall'avvocato  
Graziano Paolo;

-ricorrenti -

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi  
n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso;-

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 4205/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal Cons. DANILO SESTINI

Svolgimento del processo

con atto di citazione notificato il 9.7.2013, A.A. agirono nei confronti del Ministero della Salute per ottenere,  
iure hereditatis e iure proprio, il risarcimento dei danni conseguiti all'infezione da HCV contratta da A.A.  
(padre dei primi due e marito della terza) a seguito di emotrasfusioni cui era stato sottoposto, presso gli  
Ospedali riuniti di B, nell'aprile 1987;

dedussero che il B.B. era deceduto nell'anno 2007 e che il nesso causale fra l'emotrasfusione e l'infezione  
era stato riconosciuto con decreto del Ministero della Salute del 12.10.2012, in esito alla domanda di  
indennizzo ex l. n. 210/1992 presentata nel settembre 2001;

sulla resistenza del Ministero della Salute, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, dichiarando che la  
pretesa relativa al danno richiesto iure hereditatis era prescritta (essendo decorsi oltre cinque anni fra la

presentazione della domanda di indennizzo e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio), mentre la pretesa relativa al danno richiesto iure proprio non era risultata provata;

la Corte di Appello ha rigettato il gravame dei congiunti del B.B., ribadendo che la pretesa risarcitoria avanzata iure hereditatis era prescritta, mentre, quanto alla domanda proposta iure proprio, gli appellanti l'avevano censurata senza "cogliere nel segno", ossia "senza nemmeno allegare che la grave patologia cardiaca preesistente alla trasfusione (...) è stata ininfluente sul decesso del de cuius, né che i numerosi ricoveri ospedalieri del marito/padre nell'arco di venti anni (1987/2007) sono stati determinati unicamente dall'infezione da HCV e dalla sua evoluzione in cirrosi epatica"; ha aggiunto che non giovava agli appellanti il parere espresso dal c.t.u. (secondo cui il decesso era "da correlare, con il concetto del più probabile che non, alle emotrasfusioni praticate (...), seppure in concomitanza di comorbilità cardiorespiratorie") che, "non essendo fondato su specifici dati di carattere medico desunti dalla documentazione depositata", apparivano "il frutto di una frettolosa valutazione di carattere personale" (da parte di un consulente che la Corte ha rimarcato essere "specialista in chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, e non in medicina legale");

hanno proposto ricorso per cassazione A.A., affidandosi a cinque motivi;

ha resistito, con controricorso, il Ministero della Salute;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

i ricorrenti hanno depositato memoria, con la quale -ribadendo il contenuto di una precedente istanza di rimessione in termini- hanno preliminarmente rilevato che il deposito del ricorso effettuato il 5.1.2023 (all'indirizzo PEC fornito dal programma SL PCT, poi risultato non corrispondente a quello da utilizzare per il deposito telematico) non aveva avuto esito positivo, benché fossero pervenute nell'immediatezza due PEC (di consegna e di avvenuta accettazione); tanto premesso, hanno dedotto la scusabilità dell'errore e l'affidamento incolpevole ed hanno chiesto che venga ritenuto valido il deposito del 5.1.2023 o, in via gradata, che sia riconosciuta la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, che venga considerato "tempestivo il deposito effettuato in data 26.1.2023".

Motivi della decisione

preliminare ad ogni altra questione è l'esame della procedibilità del ricorso, in punto di tempestività del deposito;

al riguardo, va considerato che la parte ricorrente:

ha dichiarato di avere effettuato il deposito mediante invio della "busta" in formato digitale all'indirizzo PEC [cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it](mailto:cassazione@civile.ptel.giustiziacert.it) che, da informazioni successivamente assunte, non era risultato non corrispondente a quello da utilizzare per il deposito telematico;

ha depositato due ricevute di accettazione di deposito (principale e complementare) e una ricevuta di avvenuta consegna, pressoché contestuali, tutte provenienti dall'indirizzo mail sopra indicato;

ha dato atto che sono del tutto mancate la terza e la quarta PEC, ossia quella relativa all'esito dei controlli automatici e quella di accettazione del deposito;

ha dedotto che, dopo aver atteso invano che pervenissero la terza e la quarta PEC, aveva assunto informazioni dalla Cancelleria della Corte e aveva provveduto a rinnovare il deposito, al nuovo indirizzo fornitole, in data 26.1.2023;

tanto premesso, ritiene il Collegio che, per quanto il deposito non possa essere considerato perfezionato alla data del 5.1.2023 (cfr. Cass., S.U. n. 28403/2023, secondo cui, "in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via

anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria", ossia dalla cd. quarta PEC), possa tuttavia affermarsi che il ricevimento della seconda PEC -di avvenuta consegna- proveniente da un indirizzo mail istituzionale (e tuttora attivo) di questa Corte determinò nella parte ricorrente un ragionevole affidamento sulla regolarità del deposito; che solo la successiva mancata ricezione delle ultime due PEC fece sorgere nei ricorrenti dubbi sull'avvenuto perfezionamento; che, a seguito delle informazioni assunte circa la possibile causa di tale mancato perfezionamento, venne tempestivamente effettuato il rinnovo del deposito, con esito positivo;

va escluso pertanto che risulti integrata un'ipotesi di improcedibilità del ricorso, dato che il deposito effettuato il 26.1.2023 deve essere considerato tempestivo, essendo stato rinnovato entro i venti giorni dal momento in cui era venuto meno il ragionevole affidamento circa il perfezionamento del primo deposito;

passando, quindi, all'esame dei motivi di ricorso, deve considerarsi che:

il primo motivo denuncia -sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 112 , 329 , co. 2, 342, 343 e 34 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.- un vizio di extrapetizione, per essersi la Corte pronunciata sul nesso causale che era stato già accertato in primo grado, con statuizione che non era stata fatta oggetto di appello incidentale da parte del Ministero;

il motivo è infondato: il primo giudice non ha compiuto alcun accertamento sul nesso causale fra infezione HCV e decesso, limitandosi a dire non provata la domanda avanzata dagli attori iure proprio, di talché la Corte poteva affrontare la questione in funzione della necessità di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;

col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 41 c.p. per non avere la Corte considerato che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento e, altresì, che una comparazione del grado di incidenza di cause concorrenti può farsi fra una pluralità di comportamenti umani, ma non fra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile;

il terzo motivo denuncia l'omesso esame della circostanza che la domanda di indennizzo ex l. n. 210/1992 era stata accolta dal Ministero con espresso riconoscimento del nesso causale;

col quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 111 , comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte ritenuto, "con motivazione meramente apparente - rectius: inesistente", di dissociarsi dalle conclusioni del C.T.U.; e ciò sul rilievo che il consulente era specialista in chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, e non in medicina legale, e sull'assunto che la sua valutazione circa il fatto che l'exitus del B.B. fosse da correlare, secondo il criterio del "più probabile che non", alle emotrasfusioni, seppur in concomitanza di comorbilità cardiorespiratorie, non era fondata "su dati di carattere medico desunti dalla documentazione depositata (ed in cui si menziona(va) anche la cardiopatia dilatativa quale possibile causa del decesso)" ed appariva pertanto "frutto di una frettolosa valutazione di carattere personale"; evidenziano che, laddove intenda discostarsi dalle conclusioni c.t.u., il giudice "è chiamato a formulare ampia motivazione di ordine tecnico-giuridico, che sia sussumibile nei parametri di cui all'art. 111 , comma 6, Cost. e di cui all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.";

col quinto motivo, viene dedotta -sotto i profili della violazione e della falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.- l'omessa pronuncia su tre motivi di appello (che vengono riprodotti integralmente) vertenti sul mancato riconoscimento di danni subiti dai familiari iure proprio;

il quarto motivo è fondato, in quanto la motivazione adottata dalla Corte risulta del tutto inidonea a spiegare le ragioni del mancato recepimento delle conclusioni del c.t.u.; invero:

è inconferente il rilievo che il consulente non fosse specialista in medicina legale (ma in altre branche mediche), dato che è inidoneo -di per sé e per i termini in cui è espresso- a spiegare le ragioni del mancato recepimento delle sue conclusioni;

del tutto generica è l'affermazione che il giudizio formulato dal c.t.u. non sia "fondato su dati di carattere medico desunti dalla documentazione depositata", giacché non individua i dati valutati dal consulente e non spiega perché gli stessi non fossero ricavabili dalla documentazione depositata o fossero con essa contrastanti;

evidentemente inidoneo allo scopo è il mero rilievo che nell'anzidetta documentazione si menzionasse anche la cardiopatia dilatativa quale possibile causa del decesso, che nulla dice in punto di preponderanza dell'evidenza circa l'una o l'altra causa di morte;

la motivazione risulta pertanto meramente apparente, difettando di elementi che consentano di individuare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. e per ritenere non provato il nesso di causa fra l'infezione da HCV e il decesso del B.B.;

il motivo va pertanto accolto e la sentenza va cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte territoriale;

i restanti motivi restano assorbiti;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il quarto, dichiarando assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2024.